



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Nona Sezione civile

Il Presidente designato, dott. Michela Tamagnone, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al R.G. n.28777/2016 vertente tra:

(C.U.I.)

Nato a Banjul (gambia) l' , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Beatrice Reteuna Contin rappresentante e difensore

parte ricorrente

e

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di TORINO

parte resistente

nonché nel contraddittorio con il

Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino

Oggetto: protezione internazionale e umanitaria; ricorso ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008.

PREMESSO IN FATTO

-che con provvedimento notificato in data 10.10.2016 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;

-che con ricorso depositato tempestivamente il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo accertarsi e riconoscersi il diritto allo status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 25/2008, ed in subordine dichiararsi il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs 286/98;

-che il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio;

-che all'udienza del 30 maggio 2017 parte ricorrente ha precisato le conclusioni richiamandosi a quelle di cui al ricorso, ed il Presidente ha riservato la decisione.



RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorrente ha esposto di aver lasciato il Gambia, sua Patria di origine e di temere di farvi rientro, per aver partecipato ad una protesta svoltasi presso la locale Università, protesta a seguito della quale un suo amico sarebbe stato arrestato. Poiché a suo dire alcuni membri della locale polizia lo avrebbero cercato a casa, egli si sarebbe sentito in pericolo e dunque avrebbe abbandonato il Paese.

La Commissione ha ritenuto il racconto non credibile in quanto contraddittoria, per le ragioni indicate nel provvedimento, e questo Giudice ritiene, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza –ladove ha affermato che l'amico sarebbe stato rilasciato dopo 3 o 4 mesi e che comunque nessuno dei suoi familiari ha avuto problemi di sorta- la vicenda personale del ricorrente non concreti gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale in senso stretto, per le ragioni di seguito esposte.

Inaccoglibile è infatti la domanda di riconoscimento dello **status di rifugiato** - che l'articolo 2 lett. e) del D.Lgs. 251/2007 definisce come "*rifugiato*" il cittadino straniero "*il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica*", poiché ncaso in esame non vi è evidenza credibile, e neppure è stata allegata, una effettiva specifica persecuzione patita dal ricorrente per motivi politici o religiosi ovvero di altra natura comunque rilevanti ai fini di legge.

Neppure si avvisano gli estremi per il riconoscimento della **protezione sussidiaria** - che l' 2 lett. g) del D.Lgs. 251/2007 definisce nel "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*", giacchè - posto che il "*danno grave*" deve rientrare nelle ipotesi ex art 14 del D.Lgs. 251/2007 e nel caso di specie, il ricorrente, ove rientrasse nel suo paese di origine, non subirebbe comunque alcun danno grave ai sensi della citata norma, in quanto:

- deve ritenersi (proprio alla luce degli assunti del ricorrente in riferimento alla attualmente tranquilla situazione dell'amico coinvolto, nonché dei propri familiari, e della lontananza nel tempo dell'episodio della protesta Universitaria) che difetti il concreto rischio di subire "*una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte*", ex lettera a) della citata norma, come pure il rischio di subire forme di tortura o detenzione connesse a trattamenti inumani, ciò che esclude la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lettera b):

- egli non risulta neanche esposto a una minaccia grave e individuale alla vita derivante "*dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*" di cui alla lettera c) del menzionato articolo 14, dal momento che . diversamente da quanto affermato dalla Difesa , il Gambia non può ritenersi versare in detta situazione, che postula ,alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, che il "*grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione, o , se del caso, nella regione in*



questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”(Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).

Invero il Gambia -pur essendovisi verificate nel recente passato indubitabili violazioni dei diritti umani (cfr.Risoluzione Comune adottata dal Parlamento Europeo l'11.5 2016 sul Gambia) – è Stato ad oggi in evoluzione economica, tanto che il governo, per arginare l'emorragia migratoria, ha lanciato un programma di sviluppo agricolo con la ONG britannica Concern Universal , il cui obiettivo è di modernizzare l'agricoltura rendendola più produttiva ed assicurare la sicurezza alimentare, e sono in corso due progetti per incrementare i sistemi di irrigazione (fonte: *The Guardian*).

Anche dalle COI fornite dal Ministero dell'Interno, si riscontra come le problematiche del Paese concernono attivisti oppositori politici e giornalisti, tanto che, ad esempio, sotto il profilo religioso pur essendo stato il Gambia dichiarato recentemente islamico, tuttavia *“Il grado di libertà religiosa e i rapporti relativamente amichevoli tra Islam e Cristianesimo sono degni di nota. Vi è una maggiore apertura rispetto alla maggior parte dei paesi musulmani”* (fonte: *Operation World, The gambia, 2016* , <http://www.operationworld.org/gamb>).

Da ultimo, va precisato che nel dicembre 2016 si sono tenute le elezioni, ed il presidente in carica Yahya Jammeh – che governava dal colpo di stato del 1994, e da allora aveva vinto largamente tutte le elezioni – ha perso di circa 50mila voti: il nuovo presidente è il 51enne imprenditore Adam Barrow, sostenuto dai principali partiti di opposizione. Si legge sugli organi di stampa che *“ Il capo della commissione elettorale Alieu Momar Njie ha dichiarato a BBC che “Jammeh ha accettato la sconfitta. È un risultato storico: Jammeh è considerato un leader autoritario, e nei giorni scorsi in molti temevano che avrebbe tentato di truccare le elezioni oppure che non avrebbe riconosciuto la sconfitta”* (fonte: *Il Post*).

Ne deriva che, allo stato, la situazione del Gambia non può ritenersi concretare gli estremi di quella” violenza indiscriminata” che, ai sensi del citato art. 14,determina il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ritiene invece questo giudicante che sussistano gli estremi per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008, onde consentirgli di conseguire la c.d. **protezione umanitaria**.

Invero il ricorrente, giunto in Italia nel maggio 2015, ha raggiunto, in un lasso di tempo relativamente breve, un apprezzabile grado di integrazione nel tessuto sociale italiano, come dimostrato dal livello già acquisito di apprendimento della lingua italiana (tale da consentirgli di sostenere l'audizione in Tribunale in perfetto italiano), dalla partecipazione ad attività varie (vedasi i documenti prodotti in udienza, che attestano la partecipazione ad attività di volontariato, nonché i successi scolastici del ricorrente, e la stipulazione di contratto di lavoro a tempo parziale) e dalla concreta possibilità che egli prosegua nel percorso di istruzione, iscrivendosi all'Università Italiana grazie al riconoscimento del titolo di studio del proprio Paese.

Pare quindi corretto valutare che dette attività, attuate in sede di accoglienza dei richiedenti asilo e proiettate nel futuro, possano costituire una stabile e rilevante condizione atta a favorire il positivo inserimento di nel contesto nazionale, condizione che sarebbe inevitabilmente vanificata in caso di suo forzoso rimpatrio, e che di conseguenza detta circostanza configuri un “serio motivo umanitario”, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.



Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti .

P.Q.M.

Il Presidente, , definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

Accoglie la domanda proposta in ordine alla sussistenza di motivi umanitari ex art. 5 co. 6 D.Lvo 286/1998, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di _____
(**C.U.I.** _____)

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino il 30/05/2017

Il Presidente M. Tamagnone

